

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1956}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CONTE)

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
(MOAVERO MILANESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(BONAFEDE)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TRIA)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
(DI MAIO)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009

Presentato il 3 luglio 2019

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

L'Accordo intende creare un quadro giuridico di riferimento in grado di incoraggiare e di conferire garanzie agli investitori dei due Paesi.

Tale tipo di accordo, oltre a essere raccomandato da organismi internazionali quali la Banca mondiale e il Fondo monetario

internazionale, si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di accordi sulla promozione e protezione degli investimenti stipulati dall'Italia, con particolare riferimento all'area geografica appartenente all'ex Unione Sovietica.

Analogamente a quanto previsto nei suddetti accordi, il testo in esame recepisce una serie di norme finalizzate a incoraggiare e a proteggere gli investimenti effettuati dalle persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte.

Per investimento si intende ogni tipo di bene investito, tra cui, a titolo esemplificativo: diritti di proprietà su beni mobili e immobili, compresi diritti reali di garanzia su beni di terzi quando essi possano costituire oggetto di investimento, azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, crediti finanziari, diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore, marchi, eccetera), diritti attribuiti per legge, per contratto o in virtù di licenze e concessioni rilasciate in base alla legislazione nazionale per l'esercizio di attività economiche.

L'Accordo risulta compatibile con il diritto europeo, in quanto notificato dal Governo italiano alla Commissione europea entro la scadenza dell'8 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 2, 8 e 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sul regime transitorio per gli accordi bilaterali in materia di investimenti (*Bilateral Investment Treaties* – BIT) conclusi dagli Stati membri con i Paesi terzi.

Il regolamento citato era stato adottato in attuazione dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per salvaguardare il quadro giuridico esistente, assicurando la piena protezione agli investitori europei per quanto concerne gli investimenti all'estero, mantenendo l'efficacia degli accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri con Paesi terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). In base a quest'ultimo, infatti, la materia degli investimenti diretti esteri è divenuta di esclusiva competenza dell'Unione europea, con il conseguente venir meno, per gli Stati membri,

della possibilità di negoziare autonomamente accordi bilaterali in materia con i Paesi terzi.

Come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1219/2012, sarà necessario che, alla fine della procedura nazionale di ratifica dell'Accordo, l'Italia ne comunichi l'entrata in vigore alla Commissione europea.

I principali articoli dell'Accordo prevedono:

la clausola della nazione più favorita (articolo III): le Parti si impegnano a garantire agli investimenti – comprese le attività connesse – e ai redditi ricavati dagli investitori nel proprio territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati terzi;

l'indennizzo per danni o perdite (articolo IV): con tale disposizione si prevede il diritto all'indennizzo nei casi in cui gli investitori di una Parte contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi. In questi casi la Parte contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato garantirà, ai fini dell'indennizzo per tali perdite o danni, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o agli investitori di Stati terzi, indipendentemente dalla circostanza che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo di indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo;

la disciplina per i casi di nazionalizzazione o esproprio (articolo V): apposite clausole regolamentano gli investimenti eventualmente sottoposti a nazionalizzazione o esproprio, misure che sono, peraltro, adottabili solo per motivi di pubblica utilità o di interesse nazionale e con il pagamento di un'equa indennità. In tale ambito viene contemplata la cosiddetta « clausola di retrocessione », che prevede il diritto del proprietario del bene espro-

priato di riacquistarlo quando lo stesso non è stato usato in tutto o in parte per il fine previsto;

il rimpatrio di capitale, utili e reddito e il relativo regime (articolo VI): è previsto il libero trasferimento di capitale, redditi, profitti e retribuzioni senza indebito ritardo, dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali;

regole sui cambi: l'articolo VIII, oltre a prevedere un termine temporale fino a due mesi successivi all'espletamento delle prescritte procedure per effettuare i trasferimenti, fissa il tasso di cambio al momento in cui l'investitore presenta la richiesta di autorizzazione per il trasferimento valutario, liberando così l'investitore dal rischio di cambio;

la soluzione delle controversie: essa viene regolamentata in due articoli. L'articolo X riguarda le modalità di risoluzione delle controversie sull'interpretazione dell'Accordo tra le Parti contraenti, per le quali, ove non si risolvano preventivamente tramite consultazione e negoziato, è prevista la possibilità di costituire un tribunale arbitrale *ad hoc*. L'articolo XI si riferisce invece alle modalità di risoluzione delle

controversie tra una Parte contraente e un investitore dell'altra Parte contraente. Esso prevede la possibilità di ricorrere, a scelta: *a)* ai tribunali nazionali; *b)* a un tribunale arbitrale *ad hoc*, in conformità al Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); *c)* al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (CIADI);

in materia fiscale viene altresì previsto, all'articolo XIII, che le norme dell'Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

L'Accordo riveste per i due Paesi un'importanza rilevante. Esso costituisce uno stimolo per nuovi investimenti nel Turkmenistan, in grado di influire positivamente sull'evoluzione economica del Paese. L'Accordo, inoltre, potrà incentivare iniziative di collaborazione economica e incrementare il flusso di investimenti italiani nel Turkmenistan così come di investimenti turkmeni in Italia. Oltre a contenere specifici strumenti di garanzia degli investimenti, l'Accordo costituisce, infatti, la premessa per facilitazioni sul piano finanziario e assicurativo.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti rientra nel quadro di analoghi accordi governativi sulla materia, che l'Italia ha sottoscritto con altri Paesi.

L'Accordo assicura ai nostri operatori un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti dei cittadini del Turkmenistan o degli investitori di Stati terzi.

Dall'attuazione dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Gli oneri che potrebbero derivare dagli articoli IV e V sono del tutto remoti ed eventuali in quanto connessi a danni derivanti, nel territorio italiano, da guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi (articolo IV) ovvero da nazionalizzazioni o espropri (articolo V). In tali remote eventualità si farà in ogni caso fronte agli eventuali oneri con apposito provvedimento legislativo.

Gli oneri che potrebbero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale di cui agli articoli X e XI si configurano come spese meramente eventuali. Ove, tuttavia, dal ricorso al suddetto tribunale arbitrale dovessero derivare spese a carico dell'erario, esse saranno quantificate con apposito provvedimento normativo.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La ratifica dell'Accordo in esame si rende necessaria affinché si disponga di un quadro giuridico appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di investimento diretto tra l'Italia e il Turkmenistan.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'Accordo è il primo volto a regolare la materia tra le Parti contraenti.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non emergono profili di incompatibilità.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Trattandosi della ratifica di un trattato internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né il ricorso a strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo allo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

L'Accordo risulta compatibile con il diritto europeo, in quanto notificato dal Governo italiano alla Commissione europea entro la scadenza dell'8 febbraio 2013, ai sensi degli articoli 2, 8 e 12 del regolamento (UE) n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sul regime transitorio per gli accordi bilaterali in materia di investimenti (*Bilateral Investment Treaties – BIT*) conclusi dagli Stati membri con i Paesi terzi. Il regolamento era stato adottato in attuazione dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per salvaguardare il quadro giuridico esistente, assicurando la piena protezione agli investitori europei per quanto concerne gli investimenti all'estero, mantenendo l'efficacia degli Accordi bilaterali stipulati dagli Stati membri con Paesi terzi prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (1° dicembre 2009). In base a quest'ultimo, infatti, la materia degli investimenti diretti esteri è divenuta di esclusiva competenza dell'Unione europea, con il conseguente venir meno, per gli Stati membri, della possibilità di negoziare autonomamente accordi bilaterali in materia con i Paesi terzi. Come previsto dallo stesso regolamento (UE) n. 1219/2012, sarà necessario che, alla fine della procedura nazionale di ratifica dell'Accordo, l'Italia ne comunichi l'entrata in vigore alla Commissione europea.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente ad analogo oggetto.

- 14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si ha notizia in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Accordi dello stesso tipo sono stati firmati sia dall'Italia che da altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono state operate abrogazioni di norme vigenti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'attuazione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia in oggetto del provvedimento ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione.

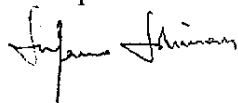
DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

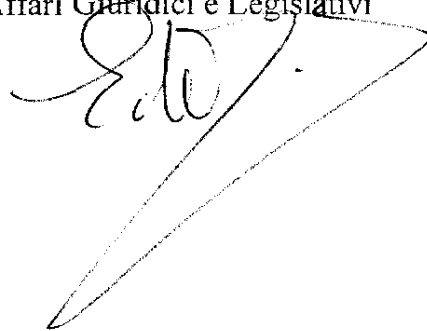
Roma, 23.04.2019

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO 06 MAG. 2019
Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, a esclusione degli articoli IV, V, X e XI, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli IV, V, X e XI dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Turkmenistan qui di seguito denominati “Parti Contraenti”,

DESIDEROSI di stabilire condizioni favorevoli per rafforzare la cooperazione economica fra i due Paesi, e in particolare per quanto riguarda gli investimenti di capitale degli investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

RICONOSCENDO che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti basati su Accordi internazionali contribuiranno a stimolare rapporti economici che favoriranno la prosperità di entrambe le Parti Contraenti;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Con il termine “investimento” si intende ogni tipo di bene investito, prima e dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi e ai regolamenti di detta Parte, a prescindere dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico.

Senza limitare quanto precede, il termine “investimento” include in particolare, ma non a titolo esclusivo:

- a) beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà *in rem*, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento,
- b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione e ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale,
- c) crediti finanziari connessi ad un investimento, così come gli utili da capitale reinvestiti, i redditi di capitale o qualunque diritto ad una prestazione avente valore economico che sia parte integrante di un investimento
- d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, *designs* industriali e altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, *know-how*, segreti commerciali, denominazioni commerciali e l'avviamento commerciale;

- e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di attività economiche, compresi i diritti di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;
- f) ogni incremento di valore dell'investimento originario.
- g) qualsiasi modifica della forma giuridica prescelta per gli investimenti non altera la sua natura di investimento.

2. Con i termine "investitore" si intendono, per ciascuna Parte Contraente, i soggetti di seguito elencati che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alle leggi di quest'ultima ed alle disposizioni del presente Accordo:

- a) ogni persona fisica che abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti, in conformità alle sue leggi;
- b) ogni persona giuridica quale azienda, società di persone, ditta, società di capitali, associazione commerciale, ente o organizzazione, registrata o costituita, in conformità alle leggi ed ai regolamenti della Parte Contraente ed avente la sua sede legale o la sua amministrazione centrale o la propria sede principale di affari entro la giurisdizione di quella Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno fini di lucro e che sia o meno a responsabilità limitata.

3. Con il termine "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, dividendi, royalties, compensi per servizi tecnici, di assistenza o di altro genere, nonché ogni pagamento in natura.

4. Con il termine "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono anche le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità o esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione in conformità al diritto internazionale.

5. Con l'espressione "accordo di investimento" si intende un accordo che una Parte Contraente può stipulare con un investitore dell'altra Parte Contraente al fine di regolamentare lo specifico rapporto concernente l'investimento.

6. Con l'espressione "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia almeno altrettanto favorevole di quello migliore fra il trattamento nazionale e il trattamento della nazione più favorita.

7. Con l'espressione "diritto d'accesso" si intende il diritto di essere ammessi ad investire nel territorio dell'altra Parte Contraente, fatti salvi i limiti derivanti da accordi internazionali vincolanti per le due Parti Contraenti.

8. L'espressione "attività connesse ad un investimento" include, tra l'altro, l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici o altre organizzazioni per la conduzione di attività commerciali; l'accesso ai mercati finanziari; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, la vendita e l'emissione di azioni e di altri titoli e l'acquisto di valuta estera per le importazioni necessarie alla conduzione delle attività commerciali; la commercializzazione di beni e servizi; l'approvvigionamento, la vendita e il trasporto di materie prime e lavorate, energia, carburante e mezzi di produzione e la diffusione di informazioni commerciali.

ARTICOLO II*Promozione e protezione degli investimenti*

1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad investire nel loro territorio e riconosceranno tali investimenti, in conformità alle proprie leggi e regolamenti.
2. Gli investitori di ciascuna Parte Contraente avranno un diritto di accesso alle attività d'investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente che non sarà meno favorevole di quello previsto dall'Articolo III, paragrafo 1.
3. Entrambe le Parti Contraenti garantiranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le Parti Contraenti si accerteranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel loro territorio dagli investitori dell'altra Parte Contraente, nonché delle società ed imprese in cui questi investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo oggetto di misure ingiustificate o discriminatorie.
4. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà sul suo territorio un quadro giuridico capace di garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni stipulati nei confronti di ciascun singolo investitore.
5. Nessuna delle Parti Contraenti stabilirà condizioni per l'effettuazione, lo sviluppo o la prosecuzione degli investimenti che potrebbero comportare l'accettazione o l'imposizione di obblighi relativi alla produzione per l'esportazione e che prevedano l'approvvigionamento dei beni *in loco* o condizioni analoghe.
6. Conformemente alle sue leggi ed ai suoi regolamenti, ciascuna Parte Contraente concederà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dal presente Accordo adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle loro attività professionali. Ciascuna Parte Contraente tratterà nel modo più favorevole possibile i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei suddetti cittadini dell'altra Parte Contraente e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi ed ai regolamenti di una Parte Contraente e che sono di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte Contraente saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte Contraente ospitante.

ARTICOLO III*Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita*

1. Entrambe le Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, offriranno agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dagli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti effettuati e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da investitori di Stati Terzi. Lo stesso trattamento sarà garantito alle attività connesse all'investimento.

2. Qualora dalla legislazione di una delle due Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore, o che potrebbero in avvenire entrare in vigore in una delle Parti Contraenti, risultasse una situazione giuridica secondo la quale gli investitori dell'altra Parte Contraente godrebbero di un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di detta altra Parte si applicherà agli investitori della Parte Contraente interessata anche per i rapporti già costituiti.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente potrebbe concedere agli investitori di Stati Terzi in virtù della loro appartenenza ad un'Unione Doganale o Economica, ad un Mercato Comune, ad una Zona di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o in virtù di Accordi per evitare la doppia imposizione o facilitare il commercio transfrontaliero.

ARTICOLO IV

Indennizzo per danni o perdite

Qualora gli investitori di ciascuna Parte Contraente dovessero subire perdite o danni ai loro investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, conflitti civili o altri analoghi eventi, la Parte Contraente nel cui territorio l'investimento è stato effettuato offrirà un adeguato indennizzo per tali perdite o danni, a prescindere che essi siano stati causati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti a titolo d'indennizzo saranno effettuati in valuta liberamente convertibile, liberamente trasferibile e senza indebito ritardo.

Gli investitori interessati avranno comunque diritto allo stesso trattamento dei cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, ad un trattamento non meno favorevole di quello degli investitori di Stati Terzi.

ARTICOLO V

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo non sono soggetti ad alcuna misura tale da limitare, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, il possesso, il controllo o il godimento degli investimenti, a meno che non sia specificamente previsto dalla normativa vigente nazionale o locale e dalle disposizioni emanate dalle autorità giurisdizionali competenti.

2. Gli investimenti e le attività connesse agli investimenti di investitori di una delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o assoggettati a provvedimenti aventi un effetto equivalente, ivi comprese misure pregiudizievoli per le società ed i loro beni controllati dall'investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per finalità pubbliche o per interesse nazionale e dietro pagamento immediato, completo ed effettivo di una indennità, e a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria e in conformità a tutte le disposizioni e procedure giuridiche.

3. L'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica. Ogni qualvolta vi siano difficoltà per constatare

l'effettivo valore commerciale, quest'ultimo sarà determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. L'indennità sarà calcolata in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare sia stata annunciata o resa pubblica ed includerà gli interessi calcolati in base ai parametri EURIBOR a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data di pagamento; essa potrà essere liberamente riscossa e trasferita. Una volta determinata l'indennità, essa sarà pagata senza indebito ritardo ed in tutti i casi entro il termine di un mese.

4. Se l'oggetto dell'esproprio è una *joint venture* costituita sul territorio di una delle due Parti Contraenti, l'indennità da pagare all'investitore di una Parte Contraente sarà calcolata tenuto conto del valore della quota di tale investitore nella *joint venture*, in conformità ai documenti rilevanti di quest'ultima e sulla base degli stessi criteri di valutazione di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che dichiara che i suoi investimenti o parte di essi siano stati espropriati avrà diritto ad un tempestivo esame da parte delle competenti autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente, al fine di accertare se tale esproprio sia effettivamente avvenuto e in questo caso se l'esproprio e l'eventuale indennità siano conformi ai principi del diritto internazionale, e al fine di decidere su tutte le questioni inerenti.

6. Se, dopo l'esproprio, l'investimento espropriato non risultasse utilizzato in tutto o in parte al fine previsto, il precedente proprietario o il suo/i suoi avente/i causa avranno diritto di riacquistarlo. Il prezzo dell'investimento espropriato sarà calcolato con riferimento alla data del riacquisto sulla base degli stessi criteri di valutazione adottati al momento del calcolo del risarcimento di cui al paragrafo 3 del presente Articolo.

ARTICOLO VI

Rimpatrio di capitale, utili e reddito

1. Ciascuna Parte Contraente garantirà che tutti i pagamenti relativi all'investimento nel proprio territorio effettuati da un investitore dell'altra Parte Contraente possano essere liberamente trasferiti all'interno e al di fuori del proprio territorio senza indebito ritardo e dopo che siano stati assolti gli obblighi fiscali. Tali trasferimenti includeranno, in particolare, ma non esclusivamente:

- a) il capitale ed il capitale addizionale, ivi compreso l'utile reinvestito utilizzato per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
- b) il reddito netto, i dividendi, le *royalties*, i pagamenti per l'assistenza ed i servizi tecnici, gli interessi ed altri utili;
- c) il reddito derivante dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;
- d) i fondi per il rimborso dei mutui connessi ad un investimento e per il pagamento dei relativi interessi;
- e) la remunerazione e le indennità pagate ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente nella misura e secondo le modalità previste dalla legislazione e dai regolamenti nazionali in vigore;
- f) i pagamenti a titolo d'indennizzo di cui all'Articolo IV.

2. Gli obblighi fiscali ai sensi del precedente paragrafo 1 sono considerati assolti quando l'investitore ha espletato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento viene effettuato.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo III del presente Accordo, entrambe le Parti Contraenti s'impegnano ad applicare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole concesso agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati Terzi, qualora quest'ultimo sia maggiormente favorevole.

4. Se, nel caso di problemi gravi inerenti alla bilancia dei pagamenti, una delle Parti Contraenti dovesse temporaneamente limitare il trasferimento di fondi, tali restrizioni saranno applicate agli investimenti relativi al presente Accordo, solo se la Parte Contraente si attiene alle raccomandazioni pertinenti adottate nel caso specifico dal Fondo Monetario Internazionale. Queste restrizioni saranno adottate su base equa, non discriminatoria e in buona fede.

ARTICOLO VII

Surroga

Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia concesso una garanzia per i rischi non commerciali di un investimento effettuato da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente e abbia effettuato il pagamento per tale investitore sulla base della predetta garanzia, l'altra Parte Contraente riconoscerà la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento del pagamento alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, si applicano le disposizioni degli Articoli IV, V e VI del presente Accordo.

ARTICOLO VIII

Trasferimenti

I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno effettuati in una valuta liberamente convertibile, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro due mesi successivi all'espletamento di tutte le procedure stabilite dai regolamenti sul cambio estero della Parte Contraente, nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati, al tasso di cambio prevalente, applicabile alla data in cui l'investitore ha chiesto il trasferimento in oggetto, ad eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo V, relativo al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio.

ARTICOLO IX

Doveri e responsabilità degli investitori

Nei casi non previsti dal presente Accordo, gli investitori osserveranno la legislazione vigente della Parte Contraente nel cui territorio sono stati effettuati gli investimenti e, in caso di violazione di questa legislazione, si assumeranno la relativa responsabilità.

ARTICOLO X*Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti*

1. Ogni controversia sorta fra le Parti Contraenti riguardo all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Qualora la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia presentato notifica scritta all'altra Parte Contraente, la controversia su richiesta di una delle Parti Contraenti, sarà deferita dinanzi ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, come stabilito nel presente Articolo.
3. Il Tribunale Arbitrale sarà composto come segue: entro due mesi dal momento in cui viene ricevuta la richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui sono stati nominati gli altri due membri.
4. Se, nel periodo specificato al paragrafo 3 del presente Articolo, non sarà stata effettuata alcuna nomina, ciascuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di altra intesa, può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Qualora il Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà investito della richiesta il Vice Presidente della Corte. Qualora il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti o, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a procedere alla nomina, sarà invitato a procedere alla nomina il membro della Corte Internazionale di Giustizia con maggiore anzianità in grado, a condizione che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.
5. Il Tribunale Arbitrale delibererà con voto di maggioranza e la sua decisione sarà vincolante. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese relative al proprio arbitrato e al proprio rappresentante per le udienze. I costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO XI*Soluzione delle controversie fra gli Investitori e le Parti Contraenti*

1. Ogni controversia sorta fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente relativamente ad un investimento, ivi compresa una controversia concernente l'ammontare di un indennizzo, sarà risolta, per quanto possibile, tramite consultazione e negoziato.
2. Nel caso in cui l'investitore e un ente dell'una o dell'altra Parte Contraente abbiano stipulato un accordo d'investimento, sarà applicata la procedura prevista in tale accordo d'investimento.
3. Se la controversia non può essere risolta come previsto al paragrafo 1. del presente Articolo nei sei mesi successivi alla data della richiesta scritta di soluzione, l'investitore in questione potrà sottoporre la controversia a sua scelta:

- a) al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale;
- b) al Tribunale arbitrale ad hoc, in conformità al Regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL); la Parte Contraente ospitante s'impegna in tal modo ad accettare di essere sottoposta a tale arbitrato;
- c) al Centro Internazionale per la Soluzione delle Controversie in materia d'investimenti ai fini dell'attuazione della procedura d'arbitrato ai sensi della Convenzione di Washington sulla soluzione delle controversie in materia d'investimenti fra lo Stato ed i cittadini dell'altro Stato del 18 marzo 1965, se o non appena le due Parti contraenti vi avranno aderito.

4. Ai sensi del paragrafo 3, lettera b, del presente Articolo, l'arbitrato verrà condotto in conformità con le seguenti disposizioni:

il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri, qualora essi siano cittadini di una delle due Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti, nominati dal Presidente dell'Istituto Arbitrale della Camera di Stoccolma/Parigi, in qualità di Autorità preposta alla nomina. L'Arbitrato si svolgerà a Stoccolma/Parigi, tranne nel caso in cui le Parti in causa non abbiano concordato diversamente. Nel pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applicherà le disposizioni del presente Accordo nonché i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. La decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà attuata in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e alle Convenzioni internazionali in materia di cui esse sono Parte.

5. Entrambe le Parti Contraenti si asterranno dal negoziare per via diplomatica qualsiasi questione relativa ad una procedura di arbitrato o ad una procedura giudiziaria pendente fino a quando tali procedure non saranno state concluse, nonché nel caso in cui una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario nel periodo stabilito dalla decisione, oppure in un lasso di tempo da determinare in base alle norme del diritto internazionale o interno applicabili al caso di specie.

ARTICOLO XII

Relazioni fra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO XIII

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accordo quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente, secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, è più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applicherà il trattamento più favorevole.

3. Successivamente alla data in cui l'investimento è stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regola direttamente o indirettamente l'investimento, non sarà applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformità al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorità competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO XIV

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore a decorrere dalla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le due Parti Contraenti si saranno ufficialmente notificate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure di ratifica.

ARTICOLO XV

Durata e scadenza

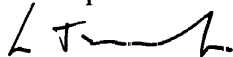
1. Il presente Accordo resterà in vigore per un periodo di 10 anni e successivamente per un ulteriore quinquennio, salvo che una delle due Parti Contraenti decida di denunciarlo non più tardi di un anno prima della data di scadenza.

2. Nel caso di un investimento effettuato prima della data di scadenza, come previsto ai sensi del paragrafo 1. del presente Articolo, le disposizioni di cui agli Articoli da I a XIII resteranno in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni.

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a *Roma*, il *25/11/09*, in due originali in lingua italiana, turkmena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
del Turkmenistan



**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF TURKMENISTAN
ON THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS**

The Government of the Italian Republic and the Government of Turkmenistan, hereafter referred to as “Contracting Parties”,

DESIRING to establish favourable conditions to enhance economic co-operation between the two Countries, and especially in relation to capital investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, and

ACKNOWLEDGING that the mutual encouragement and protection of such investments on the basis of international Agreements will contribute to stimulate economic relations which will foster the prosperity of both Contracting Parties;

HAVE agreed as follows:

Article I
Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term “investment” shall mean any kind of asset invested, before or after the entry into force of this Agreement, by investors of a Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in conformity with the laws and regulations of that Party, irrespective of the legal form chosen, as well as of the legal framework. Without limiting the generality of the foregoing, the term “investment” shall include in particular, but not exclusively:
 - a) movable and immovable property and any ownership rights *in rem*, including real guarantee rights on a property of a third party, to the extent that it can be invested;
 - b) shares, debentures, equity holdings and any other instruments of credit, as well as Government and public securities in general;
 - c) credits for sums of money connected with an investment as well as reinvested incomes and capital gains or any service right having an economic value as integral part of an investment;

- d) copyright, commercial trade marks, patents, industrial designs and other intellectual and industrial property rights, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
 - e) any economic right accruing by law or by contract and any licence and franchise granted in accordance with the provisions in force on economic activities, including the right to prospect for, extract and exploit natural resources;
 - f) any increase in value of the original investment;
 - g) any alteration of the legal form chosen for the investments shall not affect their classification as investments.
2. The term “investor” means, for either Contracting Party, the following subjects who invest in the territory of the other Contracting Party in accordance with the laws of the latter Contracting Party and the provisions of this Agreement:
- a) any natural person who is a national of either Contracting Party in accordance with its laws; or
 - b) any legal entity such as company, corporation, firm, partnership, business association, institution or organisation, incorporated or constituted in accordance with the laws and regulations of the Contracting Party and having its registered office or central administration or principal place of business within the jurisdiction of that Contracting Party, irrespective of whether or not for profit and whether its liabilities are limited or not.
3. The term “income” shall mean the money accrued or accruing to an investment, including in particular profits or interests, dividends, royalties, payments for assistance or technical services and other services, as well as any considerations in kind.
4. The term “territory” shall mean in addition to the zones comprised within land borders also the “maritime zones”. The latter shall include also marine and submarine zones over which the Contracting Parties exercise sovereignty and sovereign or jurisdictional rights under international law.
5. The term “investment agreement” shall mean an agreement that a Contracting Party may stipulate with an investor of the other Contracting Party in order to regulate the specific relationship concerning the investment.
6. The term “non-discriminatory treatment” shall mean treatment that is at least as favourable as the best between national treatment and the most-favoured-nation treatment.
7. The term “right of access” shall mean the right to be admitted to invest in the territory of the other Contracting Party, without prejudice to the limitations stemming from international agreements which are binding for either Contracting Party.
8. The term “activities connected with an investment” shall include, *inter alia*, the organisation, control, operation, maintenance and disposal of companies, branches, agencies, offices or other organisations for the conduct of business; the access to the financial markets; the borrowing of funds; the purchase, sale and issue of shares and other securities and the purchase of foreign exchange for imports necessary for the conduct of business affairs; the marketing of goods and services; the procurement, sale and transport of raw and processed materials, energy, fuels and production means and the dissemination of commercial information.

Article II

Promotion and Protection of investments

1. Both Contracting Parties shall encourage investors of the other Contracting Party to invest in their territory and shall admit such investments in accordance with its laws and regulations.
2. Investors of either Contracting Parties shall have the right of access to investments activities in the territory of the other Contracting Party, which shall be not less favourable than that under Article III, paragraph 1.
3. Both Contracting Parties shall at all times ensure just and fair treatment to investments of investors of the other Contracting Party. Both Contracting Parties shall ensure that the management, maintenance, use, transformation, enjoyment or disposal of the investments effected in their territory by investors of the other Contracting Party, as well as by companies and enterprises in which these investments have been effected, shall in no way be the object of unjustified or discriminatory measures.
4. Each Contracting Party shall create and maintain in its territory a legal framework capable of guaranteeing to investors the continuity of legal treatment, including compliance in good faith to all undertakings entered into with regard to each individual investor.
5. Neither Contracting Parties shall set any conditions for the establishment, expansion or continuation of investments which might imply taking over or imposing any obligations on export production and specifying that goods must be procured locally or similar conditions.
6. In accordance with its laws and regulations, each Contracting Party shall grant to nationals of the other Contracting Party, who are in its territory in connection with an investment under this Agreement, adequate working conditions for carrying out their professional activities. Each Contracting Party shall regulate as favourably as possible the problems connected with the entry, stay, work and movement in its territory of the above nationals of the other Contracting Party and members of their families. Companies constituted under the laws and regulations of one Contracting Party and which are owned or controlled by investors of the other Contracting Party shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality, in accordance with the laws of the host Contracting Party.

Article III

National Treatment and the Most Favoured Nation clause

1. Both Contracting Parties, within their own territory, shall offer investments effected by, and income accruing to, investors of the other Contracting Party no less favourable treatment than that accorded to investments effected by, and income accruing to, its own nationals or investors of Third States. The same treatment will be granted to the activities connected with an investment.
2. Should, from the legislation of either Contracting Parties or from the international obligations in force or that may come into force in the future for one of the Contracting Parties, come out a legal framework according to which investors of the other Contracting Party would be granted a

more favourable treatment than the one provided in this Agreement, the treatment granted to the investors of such other Party will apply to investors of the relevant Contracting Party also for the outstanding relationships.

3. The provisions under paragraphs 1 and 2 of this Article do not refer to the advantages and privileges which one Contracting Party may grant to investors of Third States by virtue of their membership to a Customs or Economic Union, a Common Market, to a Free Trade Area, to a regional or sub-regional Agreement, to an international multilateral economic Agreement or under Agreements to avoid double taxation or to facilitate cross border trade.

Article IV

Compensation for Damages or Losses

1. Should investors of either Contracting Parties incur losses or damages on their investments in the territory of the other Contracting Party due to war, other forms of armed conflict, a state of emergency, civil strife or other similar events, the Contracting Party in whose territory the investment has been effected shall offer adequate compensation in respect of such losses or damages, irrespective of whether they have been caused by governmental forces or other subjects. Compensation payments shall be made in freely convertible currency, freely transferable without undue delay.

2. The investors concerned shall receive in any case the same treatment as the nationals of the other Contracting Party and, at all events, no less favourable treatment than investors of Third States.

Article V

Nationalisation or Expropriation

1. Investments covered by this Agreement shall not be subjected to any measure which might limit the right of ownership, possession, control or enjoyment of the investments, permanently or temporarily, unless specifically provided for by current, national or local law and regulations and orders issued by Courts or Tribunals having jurisdictions.

2. Investments and the activities connected with an investment of investors of one of the Contracting Parties shall not be, *de jure* or *de facto*, directly or indirectly, nationalised, expropriated, requisitioned or subjected to any measures having an equivalent effect, including measures affecting companies and their assets controlled by the investor in the territory of the other contracting Party, except for public purpose or national interest and in exchange for immediate, full and effective compensation, and on condition that these measures are taken on a non-discriminatory basis and in conformity with all legal provisions and procedures.

3. The just compensation shall be equivalent to the fair market value of the expropriated investment immediately prior to the moment in which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public. Whenever there are difficulties in ascertaining the fair market value, it shall be determined according to the internationally acknowledged evaluation standards. Compensation shall be calculated in a convertible currency at the prevailing

exchange rate applicable on the date in which the decision to nationalise or expropriate was announced or made public and shall include interests calculated on the basis of EURIBOR standards from the date of nationalisation or expropriation to the date of payment and shall be freely collectable and transferable. Once the compensation has been determined, it shall be paid without undue delay and in any case within one month.

4. In case the object of the expropriation is a joint-venture constituted in the territory of either Contracting Party, the compensation to be paid to the investor of a Contracting Party shall be calculated taking into account the value of the share of such investor in the joint-venture, in accordance with its relevant documents and adopting the same evaluations criteria referred to in paragraph 3 of this Article.

5. A national or company of either Contracting Party asserting that all or part of its investments has been expropriated shall enjoy the right of a prompt review by the appropriate judicial or administrative authorities of the other Contracting Party, in order to determine whether any such expropriation occurred and, if so, whether expropriation and any compensation thereof conform to the principles of international law, and in order to decide all other relevant matters.

6. If, after the expropriation, the expropriated investment does not serve the anticipated purpose, wholly or partially, the former owner or his/its assignee/s shall be entitled to repurchase it. The price of such expropriated investment shall be calculated with reference to the date on which the repurchasing takes place, adopting the same evaluation criteria taken into account when calculating the compensation referred to in paragraph 3 of this Article.

Article VI

Repatriation of Capital, Profits and Income

1. Each Contracting Party shall ensure that all payments relating to investment in its territory of an investor of the other Contracting Party may be freely transferred into and out of its territory without undue delay after the fiscal obligations have been met. Such transfers shall include, in particular, but not exclusively:

- a) capital and additional capital, including reinvested income, used to maintain and increase investment;
- b) the net income, dividends, royalties, payments for assistance and technical services, interests and other profits;
- c) income deriving from the total or partial sale or the total or partial liquidation of an investment;
- d) funds to repay loans connected to an investment and the payment of relevant interests;
- e) remuneration and allowances paid to nationals of the other Contracting Party for work and services performed in relation to an investment effected in the territory of the other Contracting Party, in the amount and manner provided for by national legislation and regulations in force;
- f) compensation payments under Article IV.

2. The fiscal obligations under paragraph I above are deemed to be complied with when the investor has fulfilled the procedures provided for by the legislation of the Contracting Party in whose territory the investment has taken place.

3. Without restricting the scope of Article III of this Agreement, both Contracting Parties undertake to apply to the transfers mentioned in paragraph 1 of this Article the same favourable treatment that is accorded to investments effected by investors of Third States, in case it is more favourable.

4. In the event that, due to very serious balance of payments problems, one Contracting Party were to temporarily restrict transfer of funds, these restrictions shall be applied to the investments related to this Agreement, only if the Contracting Party implements the relevant recommendations adopted by the International Monetary Fund in the specific case. These restrictions shall be adopted on an equitable and non-discriminatory basis and in good faith.

Article VII

Subrogation

In the event that one Contracting Party or an Institution thereof has provided a guarantee in respect of non-commercial risks for the investment effected by one of its investors in the territory of the other Contracting Party, and has effected payment to said investor on the basis of that guarantee, the other Contracting Party shall recognise the assignment of the rights of the investor to the former Contracting Party. In relation to the transfer of payment to the Contracting Party or its Institution by virtue of this assignment, the provisions of Articles IV, V and VI of this Agreement shall apply.

Article VIII

Transfers

The transfers referred to in Articles IV, V, VI and VII shall be effected in a freely convertible currency, without undue delay and, in any case, within two months following the execution of all procedures set forth by the foreign exchange regulations of the Contracting Party, in which territory the investments have been effected, at the prevailing exchange rate applicable as at the date on which the investor applied for the relevant transfer, with the exception of the provisions under paragraph 3 of Article V concerning the exchange rate applicable in case of nationalisation or expropriation.

Article IX

Duties and the responsibility of investors

In cases not stipulated by this Agreement, the investors shall observe the current legislation of the Contracting Party, in which territory the investments have been effected, and, in case of this legislation infringement, bear the respective responsibility.

Article X*Settlement of Disputes between the Contracting Parties*

1. Any dispute, which may arise between the Contracting Parties, relating to the interpretation and application of this Agreement shall, as far as possible, be settled through consultation and negotiation.
2. In the event that the dispute cannot be settled within six months from the date on which one of the Contracting Parties notifies the other Contracting Party in writing, the dispute shall, at the request of one of the Contracting Parties, be laid before an ad hoc Arbitration Tribunal as provided for in this Article.
3. The Arbitration Tribunal shall be constituted in the following manner: within two months from the moment on which the request for arbitration is received, each of the two Contracting Parties shall appoint a member of the Tribunal. The President shall be appointed within three months from the date on which the other two members are appointed.
4. If, within the period specified in paragraph 3 of this Article, the appointment has not been made, each of the two Contracting Parties can, in default of other arrangements, ask the President of the International Court of Justice to make the appointment. In the event that the President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or if, for any reason, it is impossible for him to make the appointment, the application shall be made to the Vice-President of the Court. If the Vice-President of the Court is a national of one of the Contracting Parties or, for any reason, is unable to make the appointment, the most senior member of the International Court of Justice, who is not a national of one of the Contracting Parties, shall be invited to make the appointment.
5. The Arbitration Tribunal shall rule with a majority vote, and its decision shall be binding. Both Contracting Parties shall pay the cost of their own arbitration and of their representative at the hearings. The President's cost and any other cost shall be divided equally between the Contracting Parties. The Arbitration Tribunal shall lay down its own procedure.

Article XI*Settlement of Disputes between Investors and Contracting Parties*

1. Any dispute which may arise between one of the Contracting Parties and the investor of the other Contracting Party on investments, including disputes relating to the amount of compensation, shall as far as possible be settled through consultation and negotiation.
2. In case the investor and one entity of either Contracting Parties stipulated an investment agreement, the procedure foreseen in such investment agreement shall apply.
3. In the event that such dispute cannot be settled as provided for in paragraph 1 of this Article within six months from the date of the written application for settlement, the investor in question may submit at his choice the dispute for settlement to:
 - a) the Contracting Party's Court having territorial jurisdiction;

- b) an *ad hoc* Arbitration Tribunal, in compliance with the arbitration regulation of the UN Commission on International Trade Law (UNCITRAL); the host Contracting Party undertakes hereby to accept reference to said arbitration;
- c) the International Centre for Settlement of Investment Disputes, for the implementation of the arbitration procedure, under the Washington Convention of 18 March, 1965, on the Settlement of Investment Disputes between State and Nationals of other State, if or as soon as both Contracting Parties have acceded to it.

4. Under paragraph 3, lett. b), of this Article, arbitration shall be conducted pursuant to the following provisions:

the Arbitration Tribunal shall be composed of three arbitrators; if they are not nationals of either Contracting Party, they shall be nationals of States having diplomatic relations with both Contracting Parties, appointed by the President of the Arbitration Institute of the Stockholm/Paris Chamber, in his capacity as Appointing Authority. The arbitration will take place in Stockholm/Paris, unless the two Parties in the arbitration have agreed otherwise. When delivering its decision, the Arbitration Tribunal shall apply the provisions contained in this Agreement, as well as the principles of international law recognised by the two Contracting Parties. The arbitration decision in the territory of the Contracting Parties shall be implemented in compliance with their respective national legislation and the relevant international Conventions they are Parties to.

5. Both Contracting Parties shall refrain from negotiating through diplomatic channels any matter relating to an arbitration procedure or judicial procedure underway until these procedures have been concluded, and if one of the Contracting Parties has failed to comply with the ruling of the Arbitration Tribunal or the Court of law within the period envisaged by the ruling, or else within the period which can be determined on the basis of the international or domestic law provision which can be applied to the case.

Article XII

Relation between Governments

The provisions of this Agreement shall be applied irrespective of whether or not the Contracting Parties have diplomatic or consular relations.

Article XIII

Application of other Provisions

1. If a matter is governed both by this Agreement and another International Agreement to which both Contracting Parties are signatories, and by general international law provision, the most favourable provision shall be applied to the Contracting Parties and to their investors.

2. Whenever the treatment accorded by one Contracting Party to the investors of the other Contracting Party, according to its laws and regulations or other provisions or specific contract or investment authorisation or agreements, is more favourable than that provided under this Agreement, the most favourable treatment shall apply.

3. After the date when the investment has been made, any substantial modification in the legislation of the Contracting Party regulating directly or indirectly the investment, shall not be applied retroactively and the investments made under this Agreement shall therefore be protected.

4. The provisions of this Agreement shall not, however, limit the application of the national provisions aimed at preventing fiscal evasion and elusion. To this purpose the competent authorities of each Contracting Party commit themselves to provide any useful information upon request by the other Contracting Party.

Article XIV

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall officially have communicated to each other that their respective ratification procedures have been completed.

Article XV

Duration and Expiry

1. This Agreement shall remain effective for a period of 10 years and shall remain in force for a further period of 5 years thereafter, unless either Contracting Party decides to denounce it not later than one year before its expiry date.

2. In case of investments effected prior to the expiry date, as provided for under paragraph 1 of this Article, the provisions of Articles I to XIII shall remain effective for a further period of five years.

In witness thereof the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed the present Agreement.

DONE at Rome, on 25/11/09 in two originals each in the Italian, Turkmen and English languages, all texts been equally authentic. In case of any divergence on interpretation, the English text shall prevail.

For the Government
of the Italian Republic



For the Government
of Turkmenistan

